

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
CIRCOLARE 17 LUGLIO 1938 N. 94

Allo scopo di unificare i criteri di catalogazione delle cose d'antichità e d'arte e di stabilire un più diretto collegamento tra la compilazione delle schede e le pubblicazioni che ne conseguono, disponiamo quanto segue:

Art. 1. - Lo schedario comprenderà tanto gli edifici monumentali quanto gli oggetti d'arte mobili e immobili, pur dovendosi specificare in ogni scheda a quale di queste classi l'oggetto, in base alle vigenti disposizioni di legge, deve ascriversi.

Art. 2. - Alla catalogazione degli oggetti d'arte figurativa, così mobili che immobili, dovranno attendere studiosi d'arte antica, medioevale e moderna, secondo le rispettive competenze.

Art. 3. - Alla catalogazione degli edifici monumentali attenderanno architetti o studiosi specializzati di storia dell'architettura (...)

Art. 4. - Nella compilazione del modulo vigente di scheda per gli oggetti d'arte, il compilatore dovrà tener presenti le seguenti esigenze: alla descrizione dell'oggetto dovrà indicare se l'oggetto sia mobile o immobile e contenere i dati identificativi indispensabili per la tutela amministrativa dell'opera (soggetto; particolarità iconografiche; misure esatte; materiali e tecnica usati); si escluderanno invece dalla descrizione gli aspetti vaghi, generici e ad ogni fine inefficienti. A questi dati identificativi si aggiungerà, nella maggior parte dei casi, un documento fotografico; B) alla rubrica riguardante le fasi storiche e le contestazioni critiche dell'attribuzione dovrà aggiungersi una opportuna definizione: 1° della qualità artistica dell'opera (eccezionale, importante, notevole, mediocre, scarsa); 2° dell'eventuale significato dell'opera stessa in rapporto alla sua funzione decorativa nell'ambiente; 3° dell'eventuale pregio del materiale impiegato nell'opera, anche se indipendente dalla qualità dell'opera, purché di per sé sufficiente a giustificare l'azione di tutela da parte dell'Amministrazione.

Art. 5. - La scheda degli edifici monumentali dovrà comprendere:

- a) Descrizione dell'edificio e dei particolari stilistici e costruttivi;
- b) Storia dell'edificio desunta dalle fonti e dall'esame diretto del monumento;
- c) Indicazione dell'interesse dell'edificio sia dal punto di vista artistico, sia in rapporto all'ambiente monumentale, urbanistico, paesistico;
- d) Bibliografia;
- e) Documentazione grafica sommaria, o almeno una pianta corredata dalle misure dell'edificio.

[...]

Art. 10. - Tutte le schede dovranno portare l'indicazione del nome del compilatore.